



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sull'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso numero di registro generale 6226 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Claudia Di Persio, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito N. 50;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Raffaella Renzi, Maria Laura Barbera, Stefano Traviglia, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- Della graduatoria finale in ordine di posizione relativa allo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale per la nomina a

Primo Dirigente della Polizia di Stato, con decorrenza 01.01.2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pubblicata il 03.04.2017 ad <<uso consultazione>> sul sito <<doppiavela>>, accessibile solo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, ove la ricorrente risulta collocata al n. 39, con punteggio valutativo di 85,95, in posizione non utile per l'ammissione al Corso di Formazione;

- Della delibera con la quale la graduatoria finale è stata approvata e del relativo verbale, atti non comunicati, non notificati, allo stato sconosciuti alla odierna ricorrente;

- Del giudizio valutativo attribuito alla ricorrente;

- Di ogni altra delibera e provvedimento adottato, sconosciuto alla ricorrente, inerente e/o connesso con il procedimento dello scrutinio per merito comparativo;

- Di tutte le attività ed atti adottati dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno;

- Dei quaderni di scrutinio predisposti dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno;

- Della scheda valutativa contenente la indicazione dei titoli valutati, la indicazione dei punteggi attribuiti ai singoli titoli ed il punteggio complessivo attribuito per tutte le categorie di titoli, predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, non conosciuta dalla ricorrente;

- Dei criteri di massima (ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 335/1982) - e della delibera di approvazione dei medesimi, sconosciuta alla odierna ricorrente - da adottare negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

per il triennio 2016/2018;

- Di tutti gli atti - anche ivi non specificamente indicati e di estremi ignoti - preordinati, presupposti, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\10\2017 :

- Della graduatoria finale in ordine di posizione relativa allo scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale per la nomina a Primo Dirigente della Polizia di Stato, con decorrenza 01.01.2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, pubblicata il 03.04.2017 ad <<uso consultazione>> sul sito <<doppiavela>>, accessibile solo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, ove la ricorrente risulta collocata al n. 39, con punteggio valutativo di 85,95, in posizione non utile per l'ammissione al Corso di Formazione;

- Della delibera con la quale la graduatoria finale è stata approvata e del relativo verbale, atti non comunicati, non notificati, allo stato sconosciuti alla odierna ricorrente;

- Del giudizio valutativo attribuito alla ricorrente;

- Di ogni altra delibera e provvedimento adottato, sconosciuto alla ricorrente, inerente e/o connesso con il procedimento dello scrutinio per merito comparativo;

- Di tutte le attività ed atti adottati dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno;

- Dei quaderni di scrutinio predisposti dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno;

- Della scheda valutativa contenente la indicazione dei titoli valutati, la indicazione dei punteggi attribuiti ai singoli titoli ed il punteggio complessivo attribuito per tutte le categorie di titoli, predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, non conosciuta

dalla ricorrente;

- Dei criteri di massima (ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 335/1982) - e della delibera di approvazione dei medesimi, sconosciuta alla odierna ricorrente - da adottare negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia per il triennio 2016/2018;

- Di tutti gli atti - anche ivi non specificamente indicati e di estremi ignoti - preordinati, presupposti, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso e dell'atto di motivi aggiunti di cui in epigrafe;

Rilevato che i detti atti sono stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati;

Ritenuto, pertanto, ferma restando ogni valutazione in rito e nel merito del ricorso introduttivo del giudizio e dell'atto di motivi aggiunti, di poter allo stato autorizzare la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e dell'atto di motivi aggiunti nei confronti dei soggetti qualificati e individuati come controinteressati nell'istanza di parte, a mezzo di pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incombenza da eseguirsi, pena comunque l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Autorizza la ricorrente a procedere alla richiesta notifica secondo le modalità e i termini sopra indicati nella parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 novembre 2017.

**Il Presidente**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO